

COMUNE DI MEDE
(Provincia di Pavia)



APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 47 27.07.2000

CRITERI GENERALI
IN MATERIA DI
ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Principi generali

Definizione dei principi generali a cui si conforma la regolamentazione organizzativa nel rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza evidenziando il carattere strumentale dell'organizzazione rispetto alle funzioni e finalità istituzionali, nonché il principio di separazione delle competenze di indirizzo e di gestione.

Definizione della struttura

Individuazione dell'assetto organizzativo in base alla complessità e dimensioni delle attività comunali con riferimento alle seguenti ipotesi di tipologie:

- struttura organizzativa di massima dimensione (servizio);
- strutture sottordinate (uffici).

Possono essere altresì previste:

- strutture di supporto o staff;
- unità di progetto.

Definizione della struttura comunale in servizi ed uffici.

Definizione delle linee di attività di competenza dei servizi.

Funzioni organizzative

a) Per la figura del Segretario comunale:

- vanno definite e specificate le competenze operative ed organizzative del Segretario comunale, nel rispetto dei compiti e delle funzioni attribuitegli dall'art. 17, comma 68, Legge 127/97 con particolare attenzione alla lettera c) stesso comma, relativamente alla possibilità di attribuire al Segretario comunale funzioni non espressamente previste dalla legge;
- vanno altresì definite le funzioni eventualmente attribuite al Segretario comunale nel caso in cui non sia nominato il Direttore Generale nell'ambito delle previsioni dell'art. 6, comma 10, stessa legge.

b) Previsione della figura del Direttore Generale indicando le condizioni per la stipula di una eventuale convenzione tra Comuni sia in rapporto alla nomina che con riferimento alle condizioni contrattuali del rapporto a tempo determinato;

c) Previsione della figura del Vice Segretario (art. 17, comma 69, Legge 127/97) con definizione delle rispettive competenze e funzioni;

d) Per il responsabile dei servizi e degli uffici:

- definizione delle modalità di attribuzione/sospensione/revoca degli incarichi nonché delle modalità di valutazione delle rispettive prestazioni;
- individuazione delle responsabilità, competenze e funzioni agli stessi assegnabili;
- definizione delle competenze del Sindaco in materia di personale;

Nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, Legge 127/97 vanno indicati criteri e modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per responsabili e figure ad alta specializzazione.

Gestione delle risorse umane

Nell'ambito del rispetto della disciplina contrattuale:

- vanno definite le modalità di assegnazione del personale alle strutture;
- la mobilità interna dovrà costituire uno strumento di razionalizzazione del lavoro.

Atti di organizzazione

Nell'ambito delle specifiche prerogative è ipotizzabile la definizione della tipologia degli atti di organizzazione ed i soggetti preposti alla loro adozione.

Determinazione e dimensionamento della dotazione organica

- a) La dotazione organica deve essere definita e dimensionata, contemperando le esigenze di carattere funzionale degli uffici e dei servizi con le condizioni economico-finanziarie dell'Ente, sulla base degli atti già deliberati;
- b) La dotazione organica consiste nell'elenco dei posti previsti, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore; la dotazione organica deve essere suddivisa, unicamente per categorie e profili professionali, ordinati per aree omogenee di attività;
- c) La dotazione organica deve essere sottoposta a verifica generale con cadenza almeno triennale.

Attuazione della dotazione organica

Sulla base delle esigenze di natura operative, nel rispetto degli atti di programmazione economico-finanziaria del Consiglio e sulla base dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica, la Giunta individua all'inizio di ogni anno, ove necessario e possibile, i posti da mettere a concorso, con proprio atto adottato successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Variazioni della dotazione organica

Le variazioni della dotazione organica debbono essere giustificate da motivate ed argomentate esigenze di carattere operativo e risultare compatibili con le condizioni economico-finanziarie dell'Ente.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Il regolamento per la disciplina delle procedure selettive norma le diverse tipologie di reclutamento del personale e precisamente:

- a) Selezione verticale interna;
- b) Selezione interna infracategoriale;
- c) Progressione interna riservata al personale interno la cui professionalità è acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente;
- d) Selezione per i posti destinati all'accesso dall'esterno;
- e) Procedure per l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge.

Le procedure di reclutamento sopra previste devono conformarsi ai principi previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 80 ed in particolare:

- a) Adeguata pubblicità della selezione;
- b) Imparzialità delle modalità di svolgimento della selezione;
- c) Economicità delle modalità di svolgimento selettivo;
- d) Celerità di svolgimento selettivo;
- e) Automazione, ove opportuno, della selezione, anche di tipo preventivo;
- f) Oggettività dei meccanismi selettivi;
- g) Trasparenza dei meccanismi selettivi;
- h) Idoneità dei meccanismi selettivi per verificare i requisiti attitudinali e professionali;
- i) Osservanza delle pari opportunità;
- j) Composizione delle commissioni selettive esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Le norme del regolamento debbono inoltre essere compatibili con le disposizioni dell'ordinamento generale in materia di riserve a favore di particolari categorie di cittadini.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PERSONALE

- a) I meccanismi procedurali disciplinati dal regolamento debbono risultare coerenti con i contenuti del C.C.N.L. vigente e con le altre disposizioni in materia;
- b) Il regolamento deve disciplinare, in particolare, la materia concernente la costituzione dei collegi arbitrali ed il loro funzionamento.